

COMUNE DI ARBOREA

Provincia di Oristano

ORIGINALE

Ordinanza del Sindaco N 18 DEL 27-10-2020

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: Integrazione Ordinanza Sindacale n. 17 del 23.10.2020.

LA SINDACA

ACQUISITA la comunicazione del Servizio di Sanità Animale dell'ATS Sardegna – ASSL di Oristano ricevuta in data 27.10.2020 prot. n.14054, con la quale si comunicano nuovi elementi di valutazione derivanti dalle indagini diagnostiche sull'allevamento bovino sospetto per Tubercolosi bovina, presso l'azienda zootecnica contrassegnata dal codice aziendale IT006OR011, sita in località Strada 4 Ovest, agro del Comune di Arborea, proprietario dell'allevamento sig. Beltrame Maurizio, cod. fiscale BLTMRZ69L13G113, indirizzo sede legale Strada 4 Ovest Comune di Arborea (fonte dati: BDN Banca Dati Nazionale anagrafe zootecnica),

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale N. 17 del 23.10.2020 con la quale è stata disposta la macellazione di capi bovini dubbi/positivi in allevamento sospetto di Tubercolosi bovina - Prescrizioni igienico-sanitarie per evitare o limitare la diffusione della malattia, nell'attesa della diagnosi definitiva – Azienda IT006OR011;

VISTA la Legge 9 giugno 1964, n. 615 e ss.mm.ii. con la quale sono stabilite le indennità spettanti ai proprietari di animali abbattuti a seguito del riscontro di focolai o di positività;

RITENUTO necessario integrare l'Ordinanza sindacale N. 17 del 23.10.2020 e adottare i provvedimenti cautelari atti ad evitare o limitare la diffusione della malattia, nell'attesa della diagnosi definitiva;

ORDINA

al sopra generalizzato Sig. Beltrame Maurizio di rispettare e di applicare le seguenti misure:

- 1) Macellazione dei seguenti capi bovini dubbi/positivi identificati dai codici:
 - 1) IT090990389361
 - 2) IT090990352563
 - 3) IT090990389363
 - 4) IT090990389364
 - 5) IT095990348814
 - 6) IT095990348824

I suddetti bovini dovranno essere inviati, entro il 4 novembre 2020 in un macello situato nel territorio regionale, sotto vincolo sanitario opportunamente segnalato sul Modello IV. Il Veterinario ufficiale avrà cura di sottoporre i bovini ad una visita ispettiva al fine di evidenziare eventuali lesioni riferibili alla Tubercolosi nonché a prelevare campioni biologici per le indagini di laboratorio necessarie per l'isolamento e l'identificazione dei Micobatteri.

- 2) Sospensione della qualifica sanitaria di Ufficialmente indenne per Tubercolosi bovina, a cura del Servizio Veterinario ASSL e relativa registrazione del sospetto di malattia nel sistema informativo del Ministero della Salute denominato SIMAN;
- 3) Isolamento degli animali sospetti di infezione tubercolare al fine di evitare ogni possibile contagio nell'attesa della diagnosi definitiva;
- 4) Sequestro cautelativo dell'allevamento nell'azienda di appartenenza con le seguenti prescrizioni tassative:
 - nessun bovino può entrare o uscire dall'azienda (divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento sospetto) salvo autorizzazione per l'uscita di animali destinati all'immediata macellazione;
 - divieto di trasportare fuori dall'azienda altri animali, foraggi, attrezzi, letame, altre materie ed oggetti, che possano costituire veicolo di contagio;
 - impedire l'accesso in azienda alle persone estranee e impedire ogni contatto del personale di custodia con animali dei luoghi vicini;
- 5) La mungitura degli animali sospetti deve essere effettuata separatamente e comunque dopo la mungitura dei soggetti sani, seguita da accurato lavaggio, pulizia e disinfezione delle attrezzature e dei locali adibiti alla mungitura (utilizzo di fenoli, aldeidi, cloro, iodio, peracidi, ossido di etilene);
- 6) Obbligo di segnalazione immediata al Veterinario Ufficiale della ASSL di qualunque caso sospetto di malattia e di eventuali decessi che dovessero verificarsi negli animali

recettivi. Gli animali morti devono essere opportunamente custoditi in attesa della diagnosi del Veterinario e del successivo smaltimento;

7) Garantire la collaborazione con i Servizi veterinari della ASSL per l'esecuzione delle operazioni di profilassi in particolare provvedendo al contenimento degli animali da sottoporre ai controlli diagnostici.

AFFIDA

Alla Polizia Locale, alle altre Forze di Polizia, ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria della ATS Sardegna - ASSL di Oristano, ognuno per le proprie competenze, il compito di vigilare sull'osservanza del presente Provvedimento.

AVVISA

Che in caso inosservanza del presente Provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla disciplina normativa speciale di Sanità Pubblica Veterinaria.

INFORMA

Che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") contro la presente Ordinanza può essere presentato:

- ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna entro 60 giorni dalla data di notifica o notorietà del presente Provvedimento (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 "Istituzione dei tribunali amministrativi regionali" e D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 "Codice del Processo Amministrativo"):
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla data di notifica o notorietà del presente Provvedimento (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi").

DISPONE

La notifica della presente Ordinanza a:

- Proprietario/Detentore dell'allevamento sopra specificato.

La trasmissione della presente Ordinanza a:

- ATS Sardegna ASSL Oristano Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria;
- Ufficio Servizio di Polizia Locale;
- Locale Stazione dei Carabinieri;
- Locale Stazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;

Al Caseificio Assegnatari Associati Arborea

La Sindaca

Dott.ssa Pintus Manuela

Mouu